

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL TRUST

[Scopri di più >](#)

Le **società di capitali** scontano delle regole proprie di **deducibilità** degli **interessi passivi** dal reddito d'impresa, la cui disciplina è contenuta nell'[**articolo 96 Tuir**](#), **rivoluzionato** dal D.Lgs. 142/2018 con **decorrenza dal periodo d'imposta 2019**.

Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 142/2018, gli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi continuano a essere deducibili nel **limite del 30% del Rol** (reddito operativo lordo), tuttavia, tra le altre cose, è stato introdotto il concetto di **Rol fiscale**, nonché la possibilità di **riportare** in avanti, oltreché l'eccedenza di interessi passivi, anche l'eccedenza di **interessi attivi**.

Il Rol va calcolato come differenza tra il **valore** e i **costi** della **produzione** di cui all'[**articolo 2425 cod. civ.**](#), lettere A e B, con esclusione:

- degli **ammortamenti** delle immobilizzazioni materiali – B.10.b - e immateriali – B.10.a - e
- dei **canoni** di **leasing** di beni strumentali.

Dal periodo d'imposta 2019, però, assumono rilevanza gli **importi** di tali voci così come risultanti dall'applicazione della **normativa fiscale** in materia di reddito d'impresa. Ne consegue che in caso di **doppio binario** contabile-fiscale, rilevano i **valori fiscali** dei componenti di reddito; da qui l'epiteto Rol fiscale.

In sostanza, con l'introduzione della possibilità di **riporto in avanti** anche gli **interessi attivi**, gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:

- degli **interessi attivi di competenza** del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
- degli **interessi attivi riportati** dai precedenti periodi d'imposta.

L'eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile nei limiti della somma:

- del **30% del Rol fiscale del periodo** d'imposta oggetto di dichiarazione;
- del **30% del Rol fiscale riportato** dai precedenti periodi d'imposta.

Vige la regola del **prioritario utilizzo del 30% del Rol del periodo d'imposta**; solo in seguito può essere utilizzato il 30% del Rol riportato dai precedenti periodi d'imposta a partire da quello meno recente, secondo il **criterio Fifo**. L'eccedenza di Rol può essere riportata fino al **quinto periodo imposta successivo**.

Regole specifiche, poi, sono previste per gli interessi passivi maturati su **prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016**, la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali. Questi oneri finanziari infatti possono essere dedotti in misura corrispondente alla somma tra:

- il **30% del Rol contabile**, ossia del Rol calcolato sulla base della disciplina in vigore fino al 2018, prodotto a partire dal 2010 che, al termine del periodo d'imposta 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi;
- l'importo che risulta deducibile in applicazione delle **disposizioni dell'articolo 96 Tuir in vigore dal 2019**.

In sostanza, la deduzione degli interessi passivi relativi a prestiti ante 17 giugno 2016 può essere fatta valere utilizzando **prioritariamente, a scelta del contribuente**, il **Rol fiscale** oppure il **Rol contabile**. Va da sé che il riporto del Rol contabile è consentito esclusivamente in presenza di interessi passivi maturati su prestiti stipulati fino al 16 giugno 2016.

Nel **modello Redditi SC 2023** gli interessi passivi possono comportare la compilazione:

- del **rigo RF15**, che accoglie la **variazione in aumento** legata agli interessi passivi non deducibili;
- del **rigo RF55**, in cui va indicata con il **codice 13** la **variazione in diminuzione** conseguente all'applicazione della disciplina degli interessi passivi;
- del **"Prospetto interessi passivi non deducibili"** – righi **da RF 118 a RF122** - che ha come scopo quello di **monitorare** l'impatto fiscale degli interessi passivi sul reddito d'impresa.

Al riguardo si veda il seguente **esempio**.

La società Verdi Srl presenta la seguente situazione:

- interessi passivi 2022 pari a 7.000, di cui per mutuo stipulato nel 2012 pari a 2.000;
- interessi passivi pregressi pari a 1.500;
- Rol 2022 pari a 24.000;

- Rol contabile residuo pari a 1.500 (integralmente utilizzato).

Prospetto
interessi passivi
non deducibili

	RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta
		1 5.500 ,00	2 1.500 ,00	3 ,00	4 ,00
		Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi		
		5 ,00	6 7.000 ,00		
	RF119 Risultato operativo lordo	5° Periodo, imposta precedente	4° Periodo, imposta precedente	3° Periodo, imposta precedente	2° Periodo, imposta precedente
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili	
		5 ,00	6 24.000 ,00	7 7.000 ,00	
	RF120 Eccedenza di ROL riportabile		Consolidato		Presente periodo d'imposta
		(di cui non trasferibile)	1 ,00	2 ,00	3 200 ,00
		4° Periodo, imposta precedente	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RF121 Interessi riportabili	3° Periodo, imposta precedente	3 ,00	6 ,00	7 ,00
		2° Periodo, imposta precedente			
		Precedente periodo d'imposta			
	RF122 Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza
		1 1.500 ,00	2 2.000 ,00	3 1.500 ,00	4 ,00

Altre
variazioni in
diminuzione

13 2 1.500 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
7 8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
13 14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ,00
19 20 ,00	21 ,00	22 ,00	23 ,00	24 ,00
25 26 ,00	27 ,00	28 ,00	29 ,00	30 ,00
31 32 ,00	33 ,00	34 ,00	35 ,00	36 ,00
37 38 ,00	39 ,00	40 ,00	41 ,00	42 ,00
43 44 ,00	45 ,00	46 ,00	47 ,00	48 ,00
49 50 ,00	51 ,00	52 ,00	53 ,00	54 ,00
			55 ,00	